

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA FIDIPROF

RILASCIO GARANZIA AUTONOMA

Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile

SEZ. I) INFORMAZIONI SU FIDIPROF

FIDIPROF Società Cooperativa

Sede Legale: Viale Pasteur 65 – 00144 Roma
Sede Amministrativa: Via G. Boccaccio 11 – 20123 Milano
Codice Fiscale e Partita IVA: 07527720960. Numero di iscrizione al REA di Roma: 1480138
Iscritto nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155 – vecchio TUB
Recapito telefonico: 02/36.69.21.34
Sito web: www.fidiprof.eu - Indirizzo e-mail: segreteria@fidiprof.eu

Quota Sociale € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)

SEZ. II) CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E RISCHI DEL CLIENTE

La garanzia di FIDIPROF favorisce il finanziamento al Cliente da parte delle banche convenzionate.

La Garanzia comporta l'assunzione, da parte di FIDIPROF, dell'obbligazione di pagare alla Banca a sua semplice richiesta l'importo che risulti dovuto a seguito dell'insolvenza del Cliente.

FIDIPROF rilascia la garanzia secondo quanto previsto e disciplinato dalle convenzioni quadro e dagli accordi commerciali vigenti con l'Istituto bancario convenzionato IGEA DIGITAL BANK SPA.

Gli associati a FIDIPROF sono professionisti e società che hanno sede nel territorio italiano.

La Garanzia è calcolata percentualmente sull'intero ammontare del finanziamento accordato dalla Banca ed è rilasciata, di norma:

- nella misura massima consentita per le operazioni e i servizi a breve e medio termine.

La garanzia rilasciata da FIDIPROF dovrà essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia o dalla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) per le PMI (L. 662/96).

Il cliente si impegna a fornire a FIDIPROF tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia/riassicurazione del Fondo e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del gestore del Fondo degli organismi regionali, nazionali e comunitari. La garanzia sul finanziamento assistito da garanzia FCG può essere concessa fino alla misura massima consentita dal Regolamento FCG a copertura del finanziamento erogato dalla banca.

Sono escluse operazioni in valuta diversa dall'Euro.

Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca erogatrice, nei tempi e nelle forme concordate, quanto da questa corrisposto o messo a disposizione (a titolo, ad esempio, di apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, mutui, sconti di portafoglio, etc.).

Il principale rischio per il Cliente è costituito, in caso di escussione della Garanzia, dall'obbligo di corrispondere a FIDIPROF una somma pari a quella versata da FIDIPROF alla Banca, gli eventuali interessi, anche di mora, maturati dalla data in cui FIDIPROF ha pagato la Banca, le spese, anche tributarie e giudiziarie e ogni altro accessorio, sostenute da FIDIPROF in sede di rivalsa nei confronti del Cliente insolvente.

FIDIPROF non è tenuta a dare al Cliente preavviso e denuncia di pagamento (art. 1952 c.c.).

Il Cliente e gli eventuali garanti del Cliente, sono tenuti a corrispondere a FIDIPROF le somme dovute a qualsivoglia titolo ai sensi del Contratto e della Garanzia immediatamente e a semplice richiesta scritta di FIDIPROF.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

Tutte le commissioni riportate in valore percentuale annuo, **sono calcolate per tutta la durata (anno o frazione) della garanzia sull'intero importo del finanziamento accordato dalla Banca**, ancorché parzialmente utilizzato e/o erogato.

1. COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

A. COMMISSIONE DI GESTIONE GARANZIA






E' un costo corrispettivo - **una tantum** -, che il Cliente versa per attivare la garanzia rilasciata da FIDIPROF ed è relativo all'intera durata della sottostante operazione.

L'efficacia della garanzia è subordinata al versamento delle commissioni di garanzia.

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Commissione di gestione garanzia ^{(1) (2)}	0,80% annuo dell'importo del finanziamento erogato per la durata ordinaria del prestito ^(*)	0,80% annuo dell'importo del finanziamento erogato per la durata ordinaria del prestito ^(*)

(1) Addebito commissioni: al buon esito pratica

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

(*) con riduzione del 20% per coloro che aderiscono al sistema bilaterale Confprofessioni:    
con contestuale iscrizione alla piattaforma "beprof": 

B. COMMISSIONE FONDO RISCHI

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
Commissione Fondo rischi ^{(1) (2)}	zero	zero

(1) Addebito commissioni: in anticipo

(2) Modalità di pagamento: in unica soluzione (una tantum)

C. SPESE D'ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria (utilizzo risorse umane, materiale di consumo, spese amministrative, corrispondenza e costi d'analisi), sono calcolate in misura fissa o percentuale sulla base del finanziamento garantito e della complessità della pratica secondo lo schema allegato sotto descritto.

TIPOLOGIA DI COSTO	COSTO FISSO
Spese di istruttoria garanzia ^{(1) (2)}	€ 300,00 (euro trecento/00)

(1) Addebito commissioni e Modalità di pagamento: 50% all'avvio Istruttoria pratica + 50% al buon esito pratica (una tantum)

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Estinzione anticipata della Garanzia

La Garanzia si estingue anticipatamente rispetto alla durata definita ai sensi del Contratto al verificarsi di una delle circostanze di seguito individuate:

- mancata erogazione del finanziamento da parte della Banca;
- rinuncia al finanziamento da parte del Cliente;
- rinuncia alla Garanzia da parte della Banca;
- recesso del Cliente.

Recesso

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto mediante comunicazione o notifica effettuate alternativamente presso la sede legale di FIDIPROF, viale Pasteur 65 - 00144 Roma ovvero all'indirizzo p.e.c. fidiprof@pec.confprofessioni.eu.

L'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna penalità o spesa ulteriore, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Il recesso del Cliente ha effetto nel momento in cui FIDIPROF riceve specifica liberatoria della Banca finanziatrice beneficiaria della Garanzia.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da FIDIPROF non è previsto, da parte di quest'ultimo, alcun obbligo di rimborso degli importi incassati per le commissioni di garanzia e per le spese di istruttoria.

Tempo massimo di chiusura: 20 giorni dalla ricezione da parte di FIDIPROF dell'atto liberatorio della Banca erogatrice delle obbligazioni di garanzia assunte da FIDIPROF.

Procedura di Reclami

I reclami vanno inviati all'**Ufficio Reclami** di FIDIPROF, a mezzo posta ordinaria o per lettera raccomandata A/R a FIDIPROF Società Cooperativa - Ufficio Reclami, viale Pasteur 65 - 00144 Roma o per via telematica alla casella di posta elettronica segreteria@fidiprof.eu.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami di FIDIPROF. Se FIDIPROF riconosce ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti. In caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹. E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli intermediari finanziari, tra cui FIDIPROF, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia

¹Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

inviando un reclamo scritto all'Intermediario (FIDIPROF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si possono consultare i siti internet www.arbitrobancariofinanziario.it e www.fidiprof.eu, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a FIDIPROF. FIDIPROF mette a disposizione del Cliente, presso i propri locali e sul proprio sito internet, la guida relativa all'accesso all'ABF.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - Se sorge una controversia con FIDIPROF, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e FIDIPROF possono attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Escussione della garanzia

I termini e le modalità di escussione della garanzia sono determinati nell'ambito del rapporto convenzionale tra FIDIPROF e Banca.

FIDIPROF pagherà, entro il termine previsto dalle Convenzioni, la somma che la Banca richiederà in caso di mancata restituzione da parte del Cliente o da eventuali garanti del Cliente.

Il Cliente è tenuto quindi a corrispondere a FIDIPROF una somma pari a quella versata da FIDIPROF alla Banca, nonché i relativi interessi, anche di mora, le spese, anche tributarie e giudiziarie, sostenute da FIDIPROF e ogni altro accessorio.

Il Cliente inoltre prende atto che FIDIPROF conferisce mandato alla Banca al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richiede alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito da FIDIPROF secondo quanto indicato in Convenzione.

Il Cliente esonera espressamente FIDIPROF dall'onere di preavviso e di denuncia di pagamento (art. 1952 c.c.).

Per qualsiasi controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

SEZ. V) LEGENDA

Società: FIDIPROF Società Cooperativa.

Debitore principale: è l'associato di cui FIDIPROF garantisce l'adempimento.

Cliente: il soggetto che rivolge richiesta e, nel caso, ottiene garanzia da FIDIPROF.

Garante: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio debitore [FIDIPROF].

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Accollo: Contratto tra un Debitore ed un terzo, in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso un Creditore (articolo 1273 c.c.).

Una Tantum: una volta soltanto.

Banca: la Banca che eroga il finanziamento richiesto dall'associato a FIDIPROF.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di FIDIPROF, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di FIDIPROF adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente al dettaglio: Persone fisiche che svolgono attività professionale e artigianale, gli enti senza finalità di lucro, microimprese.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente da FIDIPROF solo nel caso in cui la commissione applicata da FIDIPROF per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.

Deposito cauzionale: Importo in denaro a garanzia di un Contratto.

Per presa visione ed accettazione:

Milano / /

Timbro e firma